
Serata di formazione concernente la Legge sull'ordine pubblico (LOrP) e la Legge sulla dissimulazione del volto (LDiss)

15 giugno 2016

**Aula magna della Scuola cantonale di
commercio, Bellinzona**

Dipartimento delle istituzioni



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Norman Gobbi
Consigliere di Stato e
Direttore del Dipartimento delle istituzioni

- 1. Introduzione e presentazione della Legge sull'ordine pubblico**
- 2. Flussi/Formularistica**
- 3. Procedura sanzionatoria**

1. Informazione

Francesco Catenazzi
Consulente giuridico del Consiglio di Stato

1.1. Motivi per adozione LOrP e LDiss

Legge sull'ordine pubblico del
29 maggio 1941



Legge non più attuale

→ Necessità di un aggiornamento

Dissimulazione del volto



22 settembre 2013: divieto introdotto
nella Costituzione cantonale

→ Necessità di norme di attuazione

Decisione di adottare la LOrP e LDiss

1.2. Entrata in vigore

- ❑ **Disposizione costituzionale** sul divieto di dissimulare il volto (art. 9a Cost. cant.) → accolto nella votazione cantonale del 22 settembre 2013
- ❑ **Legge** del 23 novembre 2015 sull'**ordine pubblico** (LOrP)
- ❑ **Legge** del 23 novembre 2015 sulla **dissimulazione del volto** negli spazi pubblici (LDiss)
- ❑ **Regolamento** del 6 aprile 2016 sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

→ **Entrata in vigore 1° luglio 2016**

1.3. Diritto penale: competenze federali e cantionali

Competenza federale

- Il 1° gennaio 1942 è entrato in vigore il Codice penale svizzero (CP) ed è quindi decaduto il Codice penale cantonale del 25 gennaio 1873

Competenza cantonale

- Da 1941 ai Cantoni è rimasta una competenza marginale, riservata loro dall'art. 335 CP, riguardante «*la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale*»

1.4. Legge sull'ordine pubblico

- Aggiornamento del catalogo dei reati
- Nuova definizione delle competenze
 - art. 2 LOrP: contravvenzioni perseguite dal **Municipio**
 - art. 3 LOrP: contravvenzioni perseguite dal **Ministero Pubblico**
 - art. 4 LOrP: **tutte le contravvenzioni** commesse da minorenni sono perseguite dal **Magistrato dei minorenni**

1.5. Dissimulazione del volto

❖ art. 2 cpv. 1 lett. *i* e / LOrP

❖ LDiss

❑ Divieto di dissimulare o coprire il volto in luoghi pubblici

❑ Divieto di costringere un'altra persona a dissimulare o coprire il volto in luoghi pubblici

❑ Luogo pubblico:

- Aree pubbliche (strade, piazze, ecc.) e luoghi pubblici o privati aperti al pubblico o che offrono servizi al pubblico

❑ Eccezioni al divieto: art. 2 cpv. 2 LOrP e art. 4 LDiss

1.5. Dissimulazione del volto

Scopo del divieto

- ❖ **LOrP** motivi preminenti di ordine pubblico e sicurezza
- ❖ **LDiss** motivi di interazione sociale

1.6. Sanzioni

- ❖ **Contravvenzione → 100 – 10'000 franchi**
(art. 5 cpv. 1 LOrP e art. 5 cpv. 1 LDiss)
→ questi limiti tengono conto di tutti le situazioni
- **Situazioni «normali»:** le sanzioni dovrebbero rientrare negli importi indicati nel ROrP (art. 2 cpv. 1 e 2 ROrP)
- **Situazioni «particolari»:** le sanzioni possono derogare ai limiti indicati nel ROrP (art. 2 cpv. 3 ROrP)
- **Situazioni «estreme»:** il Municipio trasmette al Ministero pubblico i rapporti di contravvenzione (art. 6 cpv. 2 LOrP, art. 7 cpv. 2 LDiss, art. 6 ROrP)
→ principio di proporzionalità

2. Flussi/Formularistica

ten Elia Arrigoni

Capo della Sezione polizia amministrativa

aiut Marco Capoferri

Polizia cantonale

2. Flussi/Formularistica

- **Formulari:** i formulari vengono distribuiti alle Polizie comunali tramite la Sezione supporto e coordinamento della Gendarmeria.
- **Recidiva:** la verifica della recidiva, viene eseguita dalla Polcom nell'ambito della compilazione del formulario e nel rispetto del flusso di processo, sarà possibile tramite chiamata in CO della Polcant (la quale verifica in ABI).
- **Multe:** a crescita in giudicato, verranno inviate ai Servizi Centrali della Polizia cantonale, come già avviene per le altre condanne, i quali provvederanno alla registrazione al fine di garantire il punto precedente.

3. Procedura sanzionatoria

Antonio Perugini
Sostituto Procuratore generale

3. Procedura sanzionatoria

1. Base legale procedurale (art. 6 cpv. 1 lett. a LOrP)

⇒ art. 145 – 150 LOC

2. Rapporti di segnalazione / denuncia

Possono / devono inoltrarli al Municipio competente:

- Polizie comunali
- altre autorità e persone (art. 146 LOC)

3. Procedura sanzionatoria

3. Diritto di essere sentito



Principio costituzionale non eludibile (art. 29 Cost. fed.)

Termine: 15 giorni per osservazioni scritte (art. 147 cpv. 2 LOC)

4. Autorità giudicante

Solo il Municipio (art. 2 LOrP e 5 LDiss)

5. Sanzione

Multa da 100.00 a 10'000.00 CHF (art. 5 LOrP e LDiss)

3. Procedura sanzionatoria

6. Rimedi di diritto (art. 148 cpv. 2 e 3 LOC)

Ricorso: ⇒ Consiglio di Stato (1^a istanza)

 ⇒ Tribunale amministrativo

 ⇒ Tribunale federale

7. Contravventore residente all'estero (art. 5 cpv. 2 LOrP e LDiss)

Variante 1: ⇒ prelevamento anticipato della somma a garanzia della copertura di multa, tassa e spese di procedura (vedi importi indicati nel ROrP e regolamenti comunali)

Variante 2: ⇒ far eleggere un domicilio legale in Svizzera (es: presso un parente, conoscente, legale di fiducia o hotel di soggiorno)

 costui **non** diventa garante del pagamento e nemmeno rappresentante legale!

3. Procedura sanzionatoria

8. Verifica della recidiva



banca dati cantonale (c/o Comando di polizia cantonale)

⇒ I Municipi trasmettono a questa banca dati tutte le loro decisioni di multa cresciute in giudicato per l'iscrizione dell'evento in applicazione della LOrP e LDiss.

9. Altre conseguenze per il contravventore

Es: in caso di rifiuto di cessare la violazione delle disposizioni di legge (vedi ad es: rifiuto di cessare gli imbrattamenti, gli schiamazzi, la copertura del volto, ecc.)



denuncia per impedimento di atti dell'autorità (art. 286 CPS)

3. Procedura sanzionatoria

↪ Competenza istruttoria: Polizia cantonale e MP



In questi casi la Polizia comunale dovrà:

- fare intervenire (se possibile subito) la Polizia cantonale;
- redigere rapporto di segnalazione dell'accaduto da trasmettere alla Polizia cantonale

Domande



Link al sito: www.ti.ch/di

facciamo/regolamento-di-appl -> Regolamento di applicazio...

ti | Repubblica e Cantone Ticino | www.ti.ch/DI | Q DI

Dipartimento delle Istituzioni

DIPARTIMENTO | CHI SIAMO | **COSA FACCIAMO** | SPORTELLO

Approfondimenti e temi
Pubblicazioni
Procedure di consultazione
Rapporti e studi
Servizi

Regolamento di applicazione della legge sull'ordine pubblico e della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici(ROrP)

Il 22 settembre 2013, il Popolo ticinese si è espresso a favore dell'iniziativa per vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici. Il Gran Consiglio, nella seduta del 23 novembre 2015 ha quindi adottato – condividendo le indicazioni della Commissione della legislazione – la legge sull'ordine pubblico (LORP) e la legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici. Il Consiglio di Stato ha deciso di allestire un unico regolamento di applicazione per le due leggi, considerata la materia comune e soprattutto al fine di semplificare l'attuazione dei provvedimenti previsti nelle due normative.

Il Dipartimento delle istituzioni ha organizzato la **procedura di consultazione** riferita al regolamento di applicazione, nella quale saranno in particolare coinvolti i seguenti attori:

- Municipi del Cantone;
- Associazione dei comuni ticinesi;
- Ministero pubblico;
- Magistrato dei minorenni;

Documentazione

- Avvio procedura di consultazione (lettera)
- Avamprogetto Regolamento
- Avamprogetto rapporto esplicativo
- Modifica della Costituzione cantonale
- Legge sull'ordine pubblico (LORP)
- Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici
- Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP)
- Rapporto esplicativo del Regolamento

Comunicazioni

Attualità
Comunicati
Messaggi
Discorsi

Temi

Campagna di prevenzione contro il tifo violento

Violenza domestica

Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol)

Collegamenti utili

- Comunicato stampa del 4 aprile 2016
- Comunicato stampa del 23 dicembre 2015

**Vi ringraziamo
per l'attenzione.**

